Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLGS 267 del 18/08/2000.							
IL RESPO	NSABILE DELL'AREA TECNICA	IL RESPONSABILE DELL'ARE	A CONTABILE II	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA			
Geom.	Alessandro Cori VII Q.F.	D.ssa Rita Sturvi		•			
Letto,	approvato e sottoscritto	•					
	IL PRESIDENTE Augusto Agostini		F.to	IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Immacolata Castaldo.			
Il sott	oscritto Segretario Com	unale certifica che la	presente delib	erazione:			
\boxtimes	Viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, oggi e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge 18/06/2009 n. 69);						
	Diviene esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;						
\boxtimes	Diviene eseguibile il giorno stesso della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;						
	Viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del DLGS n. 267 del 18/08/2000.						
ACU	JTO, lì	2 8 OTT. 2011		RETARIO COMUNALE ssa Immacolata Castaldo.			
	copia conforme, per uso JTO, lì		4 of stories of the s	H SEGRET AKIG COMUNALE			
	•	2 8 DTT, 2 011	TO TO THE DIVINE OF THE PARTY O	di SEGRET AKIG COMUNAI D.ssa ummacolata Castald			



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frasinane

Prot. 4401

Lì 2 8 OTT, 201

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 136 DEL 06/10/2011

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA CARAMELLA BUONA": INDIRIZZO GESTIONALE

L'anno 2011 il giorno 6 del mese di Ottobre alle ore 20.00 in Acuto e nella residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei signori:

				Presente	Assente
1.	Agostini Augusto -	Sindaco	-	\boxtimes	
2.	Serafini Leonello -	Assessore	-	\boxtimes	
3.	Martini Gianfranco -	Assessore	-	\boxtimes	
4.	Petrucci Adelmo -	Assessore	-	\boxtimes	

Presenti 4

Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Immacolata Castaldo.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Augusto Agostini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel territorio del Comune di Acuto è presente ed operante L'Associazione Onlus "La Caramella Buona", associazione contro la pedofilia iscritta dal 2003 come parte civile e difensiva in importanti processi penali a carico di pedofili recidivi;

Tenuto conto dell'importanza che riveste l'attività svolta dalla suddetta Associazione per il territorio del Comune nella lotta alla pedofilia e, più in generale, a forme di violenza in ambito familiare;

Visto l'art. 6, comma 9, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, che stabilisce il divieto, a decorrere dall'anno 2011, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del comma 3, dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e quindi anche per i Comuni, di effettuare spese per sponsorizzazione;

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 del codice civile il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, a forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso, in forza del quale lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire ad altri (lo sponsor) l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di beni o servizi ovvero di entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente;

Richiamati:

- il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075 del 20 dicembre 2010 in base al quale "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2011) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.":
- la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, 21 maggio 1998, n. 5086, nella quale, la Suprema Corte ha precisato che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche, "il riferimento alla sponsorizzazione, ove sottende spese piuttosto che entrate, è sempre improprio e che in tal caso si tratterebbe della diversa figura dell'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, ma un ente pubblico sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore: il contratto, dunque, si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive";
- la Circolare interpretativa del 17 gennaio 2011 dell'ANCI che ha fatto propria la posizione della Corte dei Conti della Lombardia espressa nel citato parere 1075/2010;

Preso atto che l'attività svolta dalla suddetta Associazione nell'ambito del territorio comunale, comporterebbe, da parte del Comune, un significativo esborso economico ed impegno organizzativo cui l'Amministrazione comunale non è in grado di far fronte;

Richiamato il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione;

Dato atto che, in attuazione del citato principio di sussidiarietà, il presente contributo si configura quale sostegno economico all'iniziativa di un soggetto terzo che sul territorio di Acuto realizza una attività di pubblico interesse,

DATO ATTO che la stessa organizza, per il giorno 21 ottobre p.v., uno spettacolo teatrale presso il Teatro delle Fonti di Fiuggi, i cui introiti saranno devoluti in beneficenza;

Rilevato che nella presente fattispecie l'erogazione di contributo a sostegno dell'attività dell'Associazione Onlus "La caramella Buona", rappresenta una modalità alternativa all'erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione, dando atto quindi che la medesima contribuzione non si configura in contratto di sponsorizzazione come definito dal combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 del codice civile;

Ravvisata l'opportunità di concedere alla Associazione Onlus "La Caramella Buona" un contributo economico, finalizzato all'acquisto di n. 10 biglietti per assistere allo spettacolo, da destinare a persone in condizioni di bisogno, da individuare in collaborazione con l'Ufficio dei Servizi Sociali;

RITENUTA l'iniziativa meritevole di sostegno;

AD UNANIMITA';

DELIBERA

- di sostenere l'iniziativa dell'Associazione Onlus "La Caramella Buona", per lo svolgimento di uno spettacolo teatrale presso il Teatro delle Fonti di Fiuggi, il giorno 21/10/2011, i cui introiti saranno devoluti in beneficenza
- di concedere, pertanto, all'Associazione un contributo finalizzato all'acquisto di n. 10 biglietti per assistere al suddetto spettacolo, da destinare a persone in condizioni di bisogno, da individuare in collaborazione con l'Ufficio dei Servizi Sociali;
- di incaricare il responsabile del servizio interessato per l'adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente;
- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL 267/00.